

IMU – RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU TASI

DESCRIZIONE

Quando il **versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista**, oppure è stato effettuato un **versamento insufficiente**, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto con l'applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che potrebbe applicare l'Ufficio in caso di emissione di avviso di accertamento) ed interessi moratori.

Il contribuente attiva, in questo caso, una particolare procedura di **regolarizzazione volontaria** denominata **"ravvedimento operoso"**.

A CHI E' RIVOLTO

A chi intende regolarizzare la propria posizione in seguito ad omesso o insufficiente versamento.

COME FARE

Modalità di versamento

La **sanzione ordinariamente** prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è **pari al 30%** delle somme non versate o versate in ritardo, **tale sanzione è però ridotta** in sede di pagamento con ravvedimento operoso, **in funzione della tempestività** con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Ci sono diverse tipologie di ravvedimento che prevedono l'applicazione di diverse sanzioni sulla base del ritardo con il quale si esegue il pagamento, rispetto alla data alla quale avrebbe dovuto essere eseguito :

Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni dalla scadenza** con una **sanzione** del 15% ridotta a 1/15 per giorno pari allo **0,1% giornaliero** del valore dell'imposta dovuta, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Breve: applicabile **dal 15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una **sanzione fissa** del 15% ridotta a 1/10 pari all'**1,5%** dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Medio: è applicabile **dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una **sanzione fissa** del 15% ridotta a 1/9 pari all'**1,67%** dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale).

Ravvedimento Lungo: per versamenti **eseguiti entro 1 anno o**, se prevista la presentazione della dichiarazione IMU, **entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa (30 Giugno dell'anno successivo). Prevede una **sanzione fissa** del 30% ridotta a 1/8 pari al **3,75%** dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti **entro 2 anni o**, se prevista la presentazione della dichiarazione IMU, **entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa (30 Giugno dell'anno successivo). Prevede una **sanzione fissa** del 30% ridotta a 1/7 pari al **4,29%** dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento lunghissimo: per versamenti eseguiti **oltre 2 anni**. Prevede una **sanzione fissa** del 30% ridotta a 1/6 pari al **5%** dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi si procede al versamento del totale ottenuto con lo stesso codice tributo.

Sul sito www.amministrazionicomunali.it (conoscendo l'aliquota da applicare ai propri immobili, nonché percentuali e periodi di possesso), inserendo la data alla quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento, è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni con l'applicazione del ravvedimento operoso.

[Link Calcolo IMU](#)

COSA SERVE

Per effettuare il pagamento si utilizza il **modello F24** e, come per il versamento spontaneo, si compilano i campi riportati come segue con i relativi codici:

CAMPO sezione: E L

CAMPO Codice ente: F473 (Comune di Montechiarugolo)

CAMPO ACCONTO/SALDO **X**

(se si tratta di acconto non pagato entro il 16/06 oppure saldo entro il 16/12)

CAMPO **RAVV X**

CAMPO codice tributo:

Codici tributo IMU:

3912 abitazione principale e relative pertinenze

3914 terreni agricoli

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (dal 2020)

3930 fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" incremento Comune

3925 fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" Stato

3939 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (dall'anno 2020)

Codici tributo TASI (per le annualità fino al 2019):

3958 abitazione principale e relative pertinenze

3959 fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 altri fabbricati

3960 aree fabbricabili

Codici tributo TARI (per le annualità fino al 2022):

3944 taxa rifiuti

TEFA addizionale provinciale tari 5%

Sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.

COSA SI OTTIENE

Regolarizzazione della propria posizione contributiva tramite il Ravvedimento Operoso.

TEMPI E SCADENZE

Su iniziativa del contribuente, in ogni caso prima della notifica al contribuente di un avviso di **accertamento con irrogazione della sanzione**